

**RILEVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA E DEI
DATI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA IN CASO DI
SWITCHING**

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 Definizioni.....	3
Articolo 2 Ambito di applicazione	3
TITOLO II	4
DATI DI MISURA E DATI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA	4
Articolo 3 Raccolta e trattamento dei dati di misura in occasione dello switching 4	
Articolo 4 Messa a disposizione dei dati di misura in occasione dello switching all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela e al SII.....	4
Articolo 5 Dati funzionali all'inizio della fornitura e dati di misura storici	5

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIV, al TIMOE, al TIS, all'allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel, agli allegati A e B alla deliberazione 487/2015/R/eel.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità con le quali sono rilevati e messi a disposizione i dati di misura in occasione di uno *switching*, nonché le modalità con le quali vengono messi a disposizione i dati funzionali all'erogazione della fornitura, anche in caso di attivazione dei servizi di ultima istanza.

TITOLO II

DATI DI MISURA E DATI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA

Articolo 3

Raccolta e trattamento dei dati di misura in occasione dello switching

- 3.1 L'impresa distributrice adempie agli obblighi in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in coerenza con le disposizioni di cui al TIME e con le disposizioni introdotte con il presente provvedimento.
- 3.2 Con riferimento a ciascun punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TIS, l'impresa distributrice effettua la rilevazione dei dati di misura di energia elettrica, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente e il quinto giorno lavorativo successivo alla data di *switching*. Il dato così rilevato deve essere ricondotto alle ore 24:00 del giorno precedente la data di *switching* utilizzando il criterio del *pro quota die*.
- 3.3 In tutti i casi di indisponibilità della misura, il dato messo a disposizione deve essere stimato e validato.

Articolo 4

Messa a disposizione dei dati di misura in occasione dello switching all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela e al SII

- 4.1 Con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto di *switching* non trattato su base oraria, l'impresa distributrice mette a disposizione dell'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o dell'esercente la maggior tutela, e contestualmente al SII, le informazioni di cui alla Tabella 1 entro e non oltre:
 - a) il 20 del mese relativo alla data di attivazione contrattuale, in caso di punto di prelievo attivo;
 - b) il primo termine utile successivo alla data di attivazione contrattuale corrispondente al sestultimo giorno del mese, in caso di punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato.

Articolo 5

Dati funzionali all'inizio della fornitura e dati di misura storici

- 5.1 L'impresa distributrice, è tenuta a mettere a disposizione dell'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o dell'esercente la maggior tutela, e contestualmente al SII, le informazioni di cui alla Tabella 2 entro e non oltre:
- a) il sestultimo giorno del mese antecedente la data di attivazione contrattuale, in caso di punto di prelievo attivo;
 - b) il primo termine utile successivo alla data di attivazione contrattuale corrispondente al sestultimo giorno del mese, in caso di punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato.

Tabella 1

<p>Informazioni di cui al “flusso di <i>switching</i> punti di prelievo non trattati orari – dati di misura in occasione dello <i>switching</i>” di cui all’Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL</p>

Tabella 2

Punti di prelievo trattati orari	Punti di prelievo non trattati orari
<p>Informazioni di cui al “flusso di <i>switching</i> punti di prelievo trattati orari–dati funzionali all’inizio della fornitura” e al “flusso di <i>switching</i> punti di prelievo trattati orari–dati storici” di cui all’Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL</p>	<p>Informazioni di cui al “flusso di <i>switching</i> punti di prelievo non trattati orari–dati funzionali all’inizio della fornitura” e al “flusso di <i>switching</i> punti di prelievo non trattati orari–dati storici” di cui all’Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL</p>